

24 ORE BUSINESS SCHOOL
 WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM
DIGITAL LAB24
 ENTRA NEL LABORATORIO INTERATTIVO DEL SOLE 24 ORE E DIVENTA UN PROFESSIONISTA DEL DIGITALE
 Servizio Clienti
 Tel. 02 5660.1887 - Fax 02 7004.8601
 business.school@isole24ore.com
GRUPPO 24 ORE

NORME & TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**

24 ORE BUSINESS SCHOOL
 WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM
PERCORSO FULL TIME A MODULI
 4 mesi di aula con stage finale
MILANO, DAL 26 OTTOBRE 2015
 Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
 Milano - via Monte Rosa, 91
 Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
 Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008
GRUPPO 24 ORE

Venerdì
 14 Agosto 2015

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.isole24ore.com
 @24NormeTributi



AVVOCATI Le regole per mantenere il titolo di specialista

Giovanni Negri ▶ pagina 32



LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI

- LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa
- MARTEDÌ: Condominio
- MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia
- GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito
- VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni

Giustizia civile. Il nuovo articolo 2929-bis del Codice civile introdotto dal decreto 83/15 - La misura vale per i beni registrati vincolati dopo il sorgere del credito

Si può pignorare senza la revocatoria

La novità riguarda donazioni e trust che pregiudicano il diritto del creditore di soddisfare le sue ragioni

Angelo Busani
 Emanuele Lucchini Guastalla

Il bene donato oppure sotto il vincolo di un **fondo patrimoniale** o di un trust può essere pignorato dai creditori del donante (o del disponente) senza dover esperire vittoriosamente l'azione revocatoria: è quanto dispone il nuovo articolo 2929-bis del Codice civile, introdotto dal decreto legge 83/15 (il cosiddetto "decreto fallimenti"), convertito in legge nei giorni scorsi.

Questa nuova norma stabilisce dunque che quando il debitore (con riferimento a beni immobili o a beni mobili registrati), vale a dire aerei, navi e autoveicoli), abbia, posteriormente al sorgere del credito:

- 1. costituito un "vincolo di indisponibilità" (come accade, ad esempio, nel caso dell'istituzione di un trust o di un altro vincolo "di destinazione", quale il fondo patrimoniale o il vincolo di cui all'articolo 2645-ter del codice civile);
- 2. oppure effettuato un atto di alienazione a titolo gratuito (si pensi, ad esempio, a una donazione);

e con ciò abbia recato pregiudizio alle ragioni di un suo creditore, questi può direttamente procedere a esecuzione forzata (ma solo ove sia munito di titolo esecutivo: ad esempio, un atto notarile che reca un obbligo di pagamento o una sentenza di condanna a un pagamento), ancorché non abbia preventivamente ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia (che è l'effetto tipico dell'azione revocatoria), a condizione che il pignoramento venga trascritto in pubblici registri (ad esempio: nei registri immobiliari) nel termine di un anno dalla data in cui l'atto pregiudizievole (e cioè l'atto alienativo gratuito o istitutivo del vincolo di destinazione) sia stato a sua volta trascritto.

La nuova norma in sostanza permette di "saltare" la fase giudiziaria di accertamento del diritto del creditore (ritenendo evidentemente sufficiente il fatto che il creditore sia munito solamente di un titolo esecutivo) e si giunge immediatamente alla

fase dell'espropriazione.

Nel panorama normativo precedente succedeva invece che, nel caso in cui il debitore sottoponesse a vincolo di destinazione un proprio bene immobile o mobile registrato oppure lo facesse oggetto di donazione, in tanto il creditore poteva giungere alla trascrizione di un pignoramento (e quindi iniziare con ciò la fase espropriativa) in quanto il vincolo di destinazione o l'atto di donazione fossero dichiarati inefficaci a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di accoglimento di una "azione revocatoria": questa azione è infatti il rimedio che l'ordinamento concede per fare dichiarare un dato atto, in presenza di certi presupposti, inefficace nei confronti dei creditori del soggetto agente, perché

PER L'ESECUZIONE FORZATA
 Al creditore basta avere il titolo esecutivo: ad esempio, una sentenza di condanna o un atto notarile con un obbligo di pagamento

Sul ruolo del terzo

La domanda
 Può la pignorabilità, a prescindere da una declaratoria di inefficacia, colpire anche un terzo avente causa dal donatario: in altri termini, è pignorabile (senza che prima vi sia una sentenza che ne attesti l'inefficacia) il bene donato se il donatario lo aliena a terzi e non sia ancora decorso un anno dalla trascrizione della donazione?

La risposta
 Appare dover essere negativa, perché una tal "violenza" ai principi generali pare poter essere effettuata solo mediante una norma esplicita in tal senso: la nuova norma invero pare riguardare solo il bene che sia tuttora nella sfera giuridica del donatario e non sia ancora stato alienato a terzi

ritenuto lesivo delle ragioni di questi ultimi.

Nel giudizio promosso con l'azione revocatoria, evidentemente, si discuteva della fondatezza dell'azione stessa e, in particolare, della lesività nei confronti dei creditori dell'atto dispositivo o alienativo del debitore. Ora invece il panorama si rovescia del tutto: se ricorrono i presupposti del non intervenuto decorso del termine di un anno dalla trascrizione in pubblici registri dell'atto dispositivo o alienativo e se si tratta della istituzione di un vincolo di indisponibilità oppure di un atto a titolo gratuito (in sostanza, di una donazione), il creditore che sia munito di titolo esecutivo può comunque pignorare il bene fatto oggetto del vincolo o di alienazione gratuita.

In altri termini, se Tizio ha donato a Caio un dato bene immobile, Sempronio, creditore di Tizio, può pignorare detto bene anche se esso è ora di proprietà di Caio e anche se Caio ha ricevuto la donazione prima che nei registri immobiliari fosse segnalato il promovimento da parte di Sempronio di un'azione volta a soddisfarlo sul bene donato passando attraverso una declaratoria di inefficacia della donazione.

Se poi il debitore intenda lamentarsi di questa iniziativa del creditore (o se ne lamenti il terzo avente causa dal debitore, vale a dire il donatario) a costoro è dato di promuovere, nell'ambito del processo esecutivo che ha preso avvio con il pignoramento, un giudizio di "opposizione agli atti esecutivi". Cospicché non più al giudice del merito (come accadeva nel caso della necessità di un previo promovimento dell'azione revocatoria), ma al giudice dell'esecuzione, verrà in tali casi rimesso il giudizio sulla legittimità dell'iniziativa del creditore. Detto in altre parole, per il periodo di un anno dalla trascrizione del vincolo di destinazione o della donazione si genererà, inevitabilmente, un regime di incommerciabilità e di non ipotecabilità dei beni che siano soggetti a detti atti istitutivi di vincolo o di donazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il provvedimento in quattro punti

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | IL NUOVO ARTICOLO |
| Il nuovo articolo 2929 bis del Codice civile è intitolato «Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito» ed è stato introdotto nel nostro ordinamento con il decreto legge 83/15, cosiddetto "decreto fallimenti". In sostanza, viene agevolata l'esecuzione forzata del patrimonio del debitore da parte del creditore, al ricorrere di determinati presupposti | |
| 2 | L'ESECUZIONE FORZATA |
| Dall'entrata in vigore del decreto legge i beni immobili e i beni mobili registrati possono essere oggetto di esecuzione forzata anche se sottoposti a vincolo di indisponibilità o se oggetto di alienazione a titolo gratuito, sempre che il vincolo o l'alienazione siano successivi all'insorgere del credito e purché il pignoramento venga effettuato entro un anno dalla trascrizione del vincolo o dell'alienazione. | |
| 3 | IL TERZO ACQUIRENTE |
| Qualora il debitore alieni un bene a titolo gratuito, l'espropriazione potrà essere effettuata anche direttamente nei confronti del terzo acquirente. Con il nuovo strumento, in buona sostanza, il creditore non dovrà più quindi procurarsi una sentenza che dichiari l'inefficacia dell'atto compiuto in suo danno dal debitore, il quale si presumerà aver agito fraudolentemente | |
| 4 | LA PRINCIPALE NOVITÀ |
| Nel primo anno successivo alla trascrizione dell'atto con il quale il debitore pregiudica le ragioni del creditore, non è più indispensabile per il creditore il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria. La legge, pur concedendo al debitore di difendere le proprie ragioni, considera certi suoi atti ininfluenti per il creditore, permettendogli di sottoporre a espropriazione i beni di cui il debitore abbia disposto | |

Sistema bancario. Bloccata la trasformazione delle deferred tax asset connesse ad avviamenti dal 2015

Banche, imposte anticipate senza bonus

Renzo Parisotto

L'articolo 17 del decreto legge 83/2015 convertito in legge il 5 agosto, dispone, in particolare per le banche, il blocco alla trasformazione in **crediti d'imposta** delle attività per imposte anticipate così come altrimenti previsto dall'articolo 2 del decreto legge 225/10 e successive modifiche e integrazioni. Tale blocco interessa esclusivamente le Dta (**deferred tax asset**, in italiano "imposte anticipate") connesse ad avviamenti ed altre attività immateriali e soprattutto riguarda quelle «iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso...».

Va in primis ricordato come sia il **principio contabile internazionale** Ias 12 che il principio Oic 25 individuano le situazioni in cui è fatto obbligo ai redattori di bilancio di rilevare le Dta, vale a dire differenze temporanee tra il risultato civilistico e il risultato fiscale. In sostanza laddove alla rilevazione/versamento di un'imposta faccia seguito l'insorgere del diritto al suo recupero negli esercizi futuri siamo in situazio-

ne di poter iscriverne una posta attiva di bilancio rappresentativa di tale circostanza.

Il decreto legge 225/10 nacque nell'ottica di dare una definitività alle Dta iscritte nei bilanci bancari - situazione poi estesa anche alle altre imprese - dal momento che la disciplina prevista dal Comitato di Basilea (cosiddetto Basilea 3) ne prevede-

IL DUBBIO

Da capire se «per la prima volta» si riferisce a operazioni che generano attività immateriali dal 2015 o anche a quelle precedenti

devo altrimenti la deduzione dal patrimonio di vigilanza.

In altre parole, la rilevante presenza di Dta nei bilanci bancari dovuta sia al penalizzante sistema di deduzione delle svalutazioni crediti - su i8 esercizi - ovvero delle attività immateriali affrancate ai sensi dell'articolo 15 comma 10 del decreto legge

185/10 - su 10 esercizi -, creava un danno economico/patrimoniale al nostro sistema bancario rispetto ai concorrenti europei.

Come confermato nel documento congiunto di Bankitalia/Consob/Isvap n. 5 del 15 maggio 2012, il decreto legge 225/10 assicurando l'utilizzo/rigiro delle Dta Ires così come Irap anche al verificarsi di perdite civilistiche ovvero di perdite Ires ovvero di valore negativo Irap fa sì che sia soddisfatto il cd probability test ed al tempo stesso crea le condizioni per non avere impatti negativi sul patrimonio di vigilanza.

Sul tema Dta e trasformazione in crediti va richiamata la circolare delle Entrate 37/E/12 laddove si richiama l'obbligatorietà della trasformazione per le banche mentre per le altre imprese risulta una facoltà/agevolazione così come le specifiche modalità da applicare nei casi di bilanci di liquidazione ovvero di procedure concorsuali.

La successiva circolare 17/E/14 illustra l'estensione della trasformabilità anche alle Dta Irap grazie alle modifiche ap-

portate dalla legge 147/13. Più recentemente la risoluzione 55/E/15, facendo proprie le posizioni della Banca d'Italia, ha negato la trasformazione di cui sopra in presenza di affrancamenti civilistico/fiscali plurimi. Questo ci porta ad affermare che, fermi i criteri di iscribilità delle Dta, la trasformabilità di cui si tratta attiene alla sola fase di utilizzo/rigiro (leggasi liquidabilità) che può avvenire in via anticipata rispetto alle normali scadenze.

La portata del nuovo articolo 17 del decreto legge 83/2015 è appunto limitata alla sola fase di trasformazione e non alla iscribilità o meno delle Dta. Resta da chiedersi se l'espressione «per la prima volta» debba connettersi ad operazioni che generano attività immateriali a far tempo dal 2015 o se debba ricomprendere anche operazioni poste in essere in precedenti periodi per le quali nell'esercizio si effettua un reassessment ovvero la trasformazione non era consentita (si veda il paragrafo 2.3 circolare 37/E per procedure concorsuali).

La successiva circolare 17/E/14 illustra l'estensione della trasformabilità anche alle Dta Irap grazie alle modifiche ap-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INIZIATIVE

La Guida pratica

CON IL QUOTIDIANO

Esempi e quesiti sulle agevolazioni per le imprese

La guida pratica sul nuovo fisco a sostegno delle imprese è ricca di esempi, quadri di sintesi e risposte a quesiti, per non perdere tutte le opportunità e le agevolazioni introdotte dal decreto delegato sulla crescita e l'internazionalizzazione. Gli esperti del Sole 24 Ore spiegano, nel dettaglio, tutte le novità: interpellato, interessi passivi, perdite su crediti, dividendi, regime di branch exemption, immobili, spese di rappresentanza, trasferimenti di sede, crediti d'imposta e altro ancora.

Una guida da non perdere, in vendita con Il Sole 24 Ore in edicola a **9,90 euro** più il prezzo del quotidiano.



Quotidiano del Diritto

GLI APPROFONDIMENTI

L'improcedibilità del ricorso per Cassazione

Oggi sul Quotidiano del diritto un articolo di **Mario Fimochiaro** sull'improcedibilità del ricorso per Cassazione se si deposita una copia informale della sentenza



www.quotidianodiritto.isole24ore.com

www.bs.isole24ore.com

Il Sole **24 ORE**

24 ORE BUSINESS SCHOOL
 PROFESSIONISTI

Dal Sole 24 ORE l'aggiornamento e la formazione continua per commercialisti e professionisti d'impresa.

MASTER NORME E TRIBUTI

6 incontri da ottobre 2015 a maggio 2016

Con il contributo di

NORME E TRIBUTI


NORME E TRIBUTI MESE

Sistema **Frizzera24**

In collaborazione con

JACOB COHEN

- | | |
|---------------|---------|
| ANCONA | MODENA |
| BARI | NAPOLI |
| BOLOGNA | PADOVA |
| BRESCIA | PALERMO |
| BUSTO ARSIZIO | PESCARA |
| CANTÙ | ROMA |
| CATANIA | TORINO |
| FIRENZE | TRENTO |
| FORLÌ/CESENA | TREVISI |
| GENOVA | UDINE |
| LECCE | VERONA |
| MESSINA | VICENZA |



Servizio Clienti
 Tel. 02 5660.1887 - Fax 02 7004.8601
 info@formazione.isole24ore.com

GRUPPO **24 ORE**

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
 Milano - via Monte Rosa, 91 / Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
 ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008